

S T A T U T O

DELL'ISTITUTO DI STUDI ETRUSCHI ED ITALICI

Art. 1

L'Istituto di Studi Etruschi ed Italici, con sede in Firenze, istituito a seguito dei voti solennemente espressi nel primo Congresso Internazionale Etrusco del 1928, ed eretto in ente morale con regio decreto 18 febbraio 1932, n. 196 (Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1932, n. 70), ha lo scopo di promuovere, intensificare e coordinare le ricerche e gli studi sulla civiltà degli Etruschi e subordinatamente degli altri popoli dell'Italia antica, valendosi all'uopo dell'opera e del contributo dei propri membri nazionali e stranieri.

Art. 2

L'Istituto cura la formazione e l'incremento di un archivio scientifico, comprendente schedari, documenti, fotografie, disegni, calchi di monumenti e di oggetti etruschi ed italici; raccolte di dati topografici e carte archeologiche, linguistiche e naturalistiche; negativi, diapositive, ecc.. Inoltre l'Istituto si propone di aggiornare, perfezionare e conservare ordinatamente a disposizione degli studiosi, con tutti gli opportuni sussidi, la biblioteca specializzata già iniziata dal « Comitato Permanente per l'Etruria », in modo che essa divenga il più completo e utile strumento del genere, sul piano nazionale, per ciò che concerne gli studi etruschi ed italici.

L'Istituto promuove e cura pubblicazioni scientifiche periodiche o monografiche, eventualmente anche in collaborazione con altri Enti scientifici, organizza ricerche bibliografiche, catalogazioni di monumenti e collezioni, ricognizioni, scavi ed ogni altro genere di indagini scientifiche nel suo campo, eventualmente in collaborazione con le Autorità interessate e con altri Enti scientifici; conferisce premi e borse di studio.

Infine l'Istituto, per il conseguimento dei suoi fini, istituisce corsi o conferenze e promuove incontri, convegni, congressi nazionali o internazionali, ed ogni altra manifestazione intesa al progresso e alla divulgazione degli studi etruschi ed italici.

Art. 3

I membri dell'Istituto sono divisi in due categorie: nazionali e stranieri. I membri nazionali sono distinti in benemeriti, ordinari e corrispondenti.

È istituita anche una categoria di membri aggregati nazionali e stranieri, i

quali sono tenuti a versare una quota che sarà fissata di anno in anno dall'Assemblea dei membri ordinari, di cui all'articolo seguente.

Il numero dei membri ordinari è stabilito in un massimo di quaranta; quello dei membri benemeriti e corrispondenti, nonché dei membri stranieri, è illimitato. Parimenti illimitato è il numero dei membri aggregati italiani e stranieri.

I membri benemeriti sono coloro che, mediante doni in denaro o libri o altro materiale scientifico, o attraverso altre forme di assistenza o di aiuto, contribuiscono notevolmente all'incremento dell'Istituto.

I membri ordinari e corrispondenti e i membri stranieri sono nominati tra gli studiosi qualificati che hanno contribuito e contribuiscono in modo rilevante o apprezzabile al progresso degli studi di etruscologia e di antichità italiche, nel campo della storia, dell'archeologia, della storia delle religioni e della cultura, dell'epigrafia, della linguistica e delle discipline naturalistiche.

I membri aggregati sono nominati su presentazione scritta di due membri ordinari.

Le nomine dei membri di qualunque categoria sono fatte dall'Assemblea dei membri ordinari, nella sua sessione regolare annuale.

Art. 4

I membri ordinari costituiscono l'Assemblea dell'Istituto.

L'Assemblea è convocata in sessione regolare ogni anno dal Presidente. Essa può essere anche convocata in sessione straordinaria sempre dal Presidente, a richiesta del Consiglio direttivo ovvero di un decimo dei membri ordinari, qualora se ne avverta l'opportunità.

All'Assemblea spettano: la nomina dei membri; l'elezione del Presidente, del Segretario generale e del Consiglio direttivo; l'elezione dei revisori dei conti; l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; le direttive generali e l'approvazione delle iniziative scientifiche del Consiglio direttivo; l'eventuale istituzione o riconoscimento delle sezioni locali, di cui all'art. 10. All'Assemblea spetta altresì proporre le modifiche del presente statuto, che si rendano necessarie, a richiesta del Consiglio Direttivo, ovvero di un decimo dei membri ordinari.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la metà più uno dei membri ordinari. L'Assemblea sarà convocata ventiquattro ore dopo, qualora non sia valida in prima convocazione; nella seconda convocazione essa sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Per le modifiche dello statuto occorrono la presenza di due terzi dei membri ordinari, e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio di cui all'art. 17 potranno essere deliberati soltanto con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri ordinari. La maggioranza specifica prevista per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Istituto è richiesta così in prima come in seconda convocazione.

Ciascun membro ordinario può farsi rappresentare in assemblea da altro membro ordinario con semplice delega; ogni membro ordinario potrà disporre fino ad un massimo di cinque deleghe.

L'elezione del Presidente, del Segretario e del Consiglio direttivo può essere indetta anche per referendum.

Art. 5

L'Istituto è retto da un Consiglio composto:

- a) dal Presidente dell'Istituto;
- b) da un Segretario generale dell'Istituto, che funzionerà pure da Segretario del Consiglio;
- c) da sette membri ordinari, possibilmente appartenenti ai diversi settori di attività specificati nell'art. 3, comma 5.

Il Presidente, il Segretario generale e gli altri sette membri del Consiglio direttivo sono eletti distintamente dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Segretario generale deve essere eletto fra i membri ordinari dell'Istituto residenti a Firenze. Almeno tre dei sette componenti il Consiglio direttivo, di cui al primo comma, c), debbono essere eletti fra i membri ordinari dell'Istituto residenti a Firenze.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un Vice-presidente dell'Istituto. Egli deve essere scelto fra i componenti il Consiglio direttivo residenti a Firenze, qualora il Presidente non sia residente a Firenze; e viceversa.

Tutte queste cariche sono gratuite, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate dall'Assemblea. In caso di vacanza si provvede alla sostituzione per il tempo restante a compiere il quinquennio.

Il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario generale formano la Giunta del Consiglio direttivo.

Le nomine di cui ai commi precedenti saranno comunicate entro trenta giorni al Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche).

Art. 6

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e la Giunta, promuove i congressi nazionali o internazionali ed ogni altra manifestazione scientifica e culturale dell'Istituto. Egli è responsabile del buon andamento dell'Istituto e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Il Vice-presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7

Il Consiglio direttivo determina l'indirizzo dell'Istituto e ne guida il lavoro scientifico per il raggiungimento dei suoi fini.

Il Consiglio direttivo si aduna almeno due volte l'anno.

Art. 8

La Giunta si aduna ad invito del Presidente, ogni qual volta ciò si renda opportuno, per proporre i programmi di lavoro che dovranno essere oggetto di deliberazione del Consiglio direttivo; per deliberare nei casi di particolare urgenza, salva la successiva approvazione del Consiglio stesso; per seguire lo svolgimento dell'attività scientifica e per l'ordinaria amministrazione.

Art. 9

Per il raggiungimento dei fini dell'Istituto potranno essere istituite Commissioni speciali di studio, di ricerca e di organizzazione del lavoro, nominate dal Consiglio direttivo tra i membri ordinari, corrispondenti e stranieri.

Almeno uno dei componenti la Commissione dovrà essere residente a Firenze. A far parte delle singole Commissioni potranno essere invitati, stabilmente, o per un periodo limitato, anche membri aggregati o persone estranee all'Istituto, su proposta dei componenti la Commissione e con deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 10

Possono essere istituite in Italia o all'estero sezioni locali dell'Istituto, su proposta del Consiglio direttivo e deliberazione dell'Assemblea. Esse perseguono le medesime finalità scientifiche dell'Istituto e debbono essere dirette rispettivamente da un membro nazionale ordinario o corrispondente e da un membro straniero.

Istituzioni locali con finalità scientifiche già esistenti possono chiedere di essere riconosciute come sezioni dell'Istituto, qualora esse siano dirette o rappresentate da un membro nazionale ordinario o corrispondente, o da un membro straniero dell'Istituto.

L'Istituto ha facoltà di sciogliere le sezioni locali di cui al precedente comma o di escludere una istituzione locale da tale qualifica, su proposta motivata del Consiglio direttivo e deliberazione dell'Assemblea.

Art. 11

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai contributi dei membri benemeriti di cui all'art. 3, comma 4;
- b) da donazioni e da lasciti fatti all'Istituto allo scopo di incrementare il suo patrimonio;
- c) dalle riserve a ciò destinate dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

La somma costituente il patrimonio sociale è investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 12

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

- a) dagli interessi del patrimonio sociale;
- b) dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, di enti pubblici, di istituzioni e di oblatori privati;
- c) dalle quote annuali versate dai membri aggregati di cui all'art. 3, comma 2;
- d) dai proventi delle pubblicazioni e di altre attività scientifiche dell'Istituto.

Art. 13

Il bilancio preventivo e consuntivo è annualmente predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea, previa relazione dei revisori dei conti.

L'esercizio finanziario segue quello dello Stato.

Art. 14

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto fra i membri ordinari e durano in carica tre anni.

I revisori dovranno esaminare il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio; sul bilancio consuntivo dovranno riferire all'Assemblea con relazione scritta da depositarsi quindici giorni prima dell'Assemblea stessa.

Art. 15

Ai membri dell'Istituto spetta il rimborso delle spese di viaggio e di ogni soggiorno per missione compiuta nell'interesse dell'Istituto.

Art. 16

Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente.

Art. 17

In caso di scioglimento dell'Istituto, l'Assemblea generale dei membri delibererà sulla destinazione del fondo sociale e dei beni patrimoniali, restando inteso

che la biblioteca specializzata dell'Istituto, di cui all'art. 2, passerà a far parte della biblioteca del Museo Archeologico di Firenze.

Art. 18

La compilazione del Regolamento per applicazione del presente statuto è demandata al Consiglio direttivo.

*Visto: d'ordine del Presidente
della Repubblica*

*Il Ministro per la Pubblica Istruzione
fto Gui*